

# **LINEE GUIDA PER LE VALUTAZIONI ATTUARIALI RELATIVE A FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (\*)**

## **Generalità e definizioni**

Il D. Lgs. 124/1993 [*“Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.421”*] ha costituito la chiave di volta del sistema pensionistico complementare.

Per la prima volta, infatti, con il citato decreto, il legislatore ha affrontato in modo specifico il tema della previdenza complementare con l’intento di regolamentarla sotto i diversi aspetti e incentivarne la diffusione.

In realtà il D. Lgs.124/1993, nella sua versione originaria, non solo si era mostrato inadatto a stimolare la nascita di nuovi Fondi ma aveva creato notevoli difficoltà a quelli già esistenti; solo le successive modificazioni ed integrazioni, introdotte da vari provvedimenti legislativi, hanno consentito il rilancio della previdenza complementare e la nascita di alcuni importanti fondi di categoria, regionali e aperti, ad iniziativa, questi ultimi, dei principali intermediari finanziari come Banche e Compagnie di Assicurazioni.

Le vigenti disposizioni legislative fissano regole ben precise per la costituzione e la gestione dei Fondi, incidendo in modo significativo anche sulla struttura di quelli preesistenti (che pur godono di alcune importanti deroghe, previste dall’art.18 del D. Lgs.124/1993), costretti a modificare più o meno radicalmente gli assetti amministrativo-gestionali e tecnico-finanziari.

---

(\*) Sebbene le linee guida di cui al presente documento facciano specifico riferimento ai Fondi di previdenza complementare, è chiaro che le stesse sono da considerare valide, in quanto applicabili, anche per le valutazioni attuariali relative a forme di previdenza obbligatoria, quale che sia il regime di prestazioni previsto da queste ultime.

In relazione a quanto precede l'Ordine ha ritenuto necessario aggiornare le precedenti linee guida sulle valutazioni attuariali relative ai Fondi di previdenza complementare, emanate nel settembre 1988.

Tenuto conto che tali valutazioni assumono diversa rilevanza a seconda che si tratti di Fondi a "prestazione definita" o a "contribuzione definita", le nuove linee guida sono state elaborate articolandone i contenuti in due distinte Sezioni (A e B), con riferimento, appunto, alla tipologia delle prestazioni erogate dai Fondi stessi. Pertanto, prima di entrare nel merito delle problematiche valutative, conviene fornire brevi ma chiare definizioni di dette tipologie.

In conformità alla vigente disciplina legislativa, sono da considerare a "contribuzione definita", in linea generale, tutti i sistemi previdenziali in cui la misura del contributo configuri una variabile indipendente ed in particolare quelle forme, articolate in conti di accumulazione individuali, nelle quali l'entità del trattamento pensionistico sia commisurata al montante dei contributi versati dall'iscritto o in favore dell'iscritto nel corso della sua partecipazione al Fondo (principio di corrispettività, a livello individuale, tra contributi e prestazioni, peraltro talvolta temperato, ad esempio dalla previsione di misure integrative dei montanti contributivi o delle prestazioni agli stessi commisurate nei casi di inabilità/invalidità e premorienza).

I criteri generali che presiedono al funzionamento tecnico di tali forme si desumono dalle disposizioni della legge 335/1995 (art. 1, commi 6 e segg.), anche se quest'ultima delinea il cosiddetto "sistema contributivo"<sup>1</sup> con riferimento ai soli regimi di previdenza obbligatoria, i quali per molti aspetti presentano una loro specifica regolamentazione che non trova applicazione nelle forme complementari (capitalizzazione dei conti individuali secondo le variazioni del PIL, coefficienti di trasformazione dei montanti in pensioni indistinti per sesso e per tipologia di prestazione etc.).

Per converso, sembrerebbe quindi naturale considerare a "prestazioni definite" tutte le altre forme complementari non riconducibili nell'ambito di quelle a "contribuzione definita" come sopra individuate. Ma in realtà il problema di una esaustiva classificazione (anche sotto il profilo fiscale) delle forme a prestazioni definite presenta un certo grado di indeterminatezza, connesso alla circostanza che il legislatore specifica dapprima le connotazioni distintive delle stesse per i soli Fondi di nuova istituzione in favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti, laddove, all'art. 2, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 124/1993, precisa che tali forme sono quelle "*volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio*", ma richiama poi puntualmente tale definizione – nella quale chiaramente non possono trovare collocazione le forme aggiuntive o integrative che pur garantendo prestazioni definite, non collegano queste

---

<sup>1</sup> Questa locuzione si contrappone a quella di "sistema retributivo" (ossia basato su prestazioni correlate ai livelli retributivi o reddituali degli iscritti), ma sostanzialmente individua una forma di previdenza a "contribuzione definita".

né al reddito/retribuzione né al trattamento dell'assicurazione obbligatoria – anche al comma 8 dell'art. 18 dello stesso decreto, con riferimento alle gestioni preesistenti (“vecchi” Fondi).

Di più: la legge 335/1995, com'è noto, ha integrato l'art. 18 del D.Lgs. 124/1993 aggiungendovi il comma 8-quinquies che subordina l'accesso alle pensioni di anzianità e vecchiaia a carico delle forme che garantiscono “*prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio*” alla liquidazione di quest'ultimo, disposizione successivamente estesa (a far tempo dal 1°01.1998) dall'art. 59, comma 3, della legge 449/1997 alle forme previdenziali che prevedano “*prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio*”; si tratta di norme che per ragioni sistematiche, data la loro eccezionalità (limitano l'autonomia privata), vanno lette ed interpretate alla luce della già citata definizione del D.Lgs. 124/1993 (che è appunto la “legge di sistema”).

In conclusione, se dal punto di vista tecnico-attuariale sono da considerare a prestazioni definite quei regimi in cui la misura del trattamento pensionistico trova espressione in formule che prescindono, a livello individuale, dai contributi versati, occorre comunque distinguere tra le forme riconducibili alla definizione dell'art. 2 del D.Lgs. 124/1993 (per le quali trovano applicazione le restrizioni dell'art. 59 della legge 449/1997) e quelle che invece, per le ragioni di cui sopra, non possono essere ricomprese in tale definizione (e che, pertanto, non sono penalizzate dallo stesso art. 59).

I suddetti regimi – quello a prestazioni definite e quello a contribuzione definita – possono comunque coesistere nello stesso Fondo: ciò si verifica nel caso in cui quest'ultimo, già a prestazioni definite, sia stato assoggettato ad un processo di graduale trasformazione in Fondo a contribuzione definita con il criterio *pro quota* (analogamente a quanto avvenuto nell'assicurazione generale obbligatoria a seguito della legge 335/1995) ovvero sia stato ristrutturato in due sezioni, l'una a prestazioni definite per i “vecchi iscritti” e l'altra a contribuzione definita per gli iscritti in data successiva al 27 aprile 1993.

Nell'Allegato A sono indicate le principali fonti di indicatori e dati, anche demografici, che potranno costituire un utile riferimento per le valutazioni di cui al presente documento.

## **SEZIONE A - FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA**

### **Tipologia delle prestazioni attuariali**

Occorre innanzi tutto ricordare che ai sensi degli artt. 2 e 18 del D. Lgs.124/1993 i regimi a “prestazione definita” sono consentiti esclusivamente per:

- i “vecchi iscritti” ai “vecchi Fondi” relativi a lavoratori dipendenti,
- gli iscritti “vecchi” e “nuovi” ai Fondi relativi a lavoratori autonomi o liberi professionisti,

dove per “vecchi Fondi” si intendono le forme previdenziali già costituite prima dell’entrata in vigore della legge 421/1992 (15 novembre 1992) e per “vecchi iscritti” i partecipanti già iscritti a tali Fondi alla data di entrata in vigore del D. Lgs.124/1993 (28 aprile 1993).

Nell’ambito dei Fondi a “prestazione definita” le principali valutazioni di competenza dell’Attuario sono:

1. la compilazione del bilancio tecnico e la previsione dei flussi annui delle entrate e delle uscite;
2. la costruzione di tavole per valori di riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali;
3. le valutazioni relative a varianti normative (naturalmente quando queste richiedono l’elaborazione di bilanci tecnici, si ricade nel punto 1);
4. il calcolo di riserve matematiche relative a particolari gruppi di iscritti (ad esempio, i pensionati).

### **Bilanci tecnici**

La redazione di un bilancio tecnico, generalmente finalizzato alla individuazione delle condizioni di equilibrio del Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la prestazione attuariale più impegnativa.

### ***Iter procedurale***

Le valutazioni richieste dal bilancio tecnico necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi operativi:

- predisposizione del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi di calcolo;
- raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
- definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e finanziaria;
- valutazioni e analisi dei risultati;
- relazione conclusiva.

### ***Metodologie di calcolo***

In tutti i casi di “vecchi Fondi” per lavoratori dipendenti sussiste, come detto, il divieto di estendere il sistema a “prestazioni definite” ai nuovi iscritti: ciò impone all’Attuario di impostare le valutazioni a “gruppo chiuso”, adottando il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione completa con riferimento ad un arco temporale esteso di quanto necessario perché si estingua ogni obbligazione del Fondo nei confronti dei partecipanti e dei loro superstiti.

Trattandosi invece di Fondi per lavoratori autonomi o professionisti, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano la cessazione del Fondo o ne limitino l’operatività ad un gruppo chiuso di assicurati, si potrà presumere, in via ordinaria, l’ingresso nel Fondo di futuri iscritti.

Si richiama peraltro l’attenzione sull’opportunità che le valutazioni in tema di nuove iscrizioni al Fondo siano effettuate su basi assolutamente prudenziali, data la non obbligatorietà di adesione.

Si raccomanda, comunque, l’utilizzo di metodologie che permettano l’esposizione dei risultati sia in forma sintetica – ossia attraverso il confronto tra le voci attive (patrimonio iniziale e future entrate contributive) e passive (oneri maturati e latenti) della gestione, espresse in termini di valori attuali medi alla data del bilancio tecnico, secondo lo schema di seguito prospettato che analitica, evidenziando, per singolo anno del periodo di valutazione, le principali voci del conto economico e l’andamento del patrimonio netto (proiezioni di indubbia utilità ai fini di una corretta programmazione degli investimenti, come anche del controllo della liquidità e del livello di copertura delle riserve).

**SCHEMA DI BILANCIO TECNICO PER UN FONDO A PRESTAZIONI DEFINITE**

Attività		Passività	
Patrimonio netto		Valore attuale medio delle pensioni in pagamento (*)	
Valore attuale medio dei contribuiti		Valore attuale medio delle future prestazioni	
- <i>contribuenti alla data del bilancio tecnico</i>		- <i>iscritti alla data del bilancio tecnico</i>	
- <i>futuri iscritti</i>		- <i>futuri iscritti</i>	
		Valore attuale delle spese di amministrazione	
<b>Totale attività</b>		<b>Totale passività</b>	
<b>Disavanzo tecnico</b>		<b>Avanzo tecnico</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>Totale a pareggio</b>	

(\*) Gli oneri relativi ad eventuali iscritti non più in attività alla data del bilancio tecnico ed in attesa di maturazione del diritto a prestazione (ad esempio, cessati in attesa di maturazione del requisito dell'età) possono essere conglobati con quelli dei pensionati o evidenziati a parte.

### ***Le basi demografiche***

Per la scelta delle basi tecniche di natura demografica (nuovi ingressi, ove previsti; probabilità di eliminazione per le diverse possibili cause; passaggi di categoria; probabilità di aver famiglia e relativa composizione media etc.) si sottolinea l'opportunità di far riferimento alle esperienze proprie della collettività cui si rivolgono le valutazioni. Qualora tali esperienze non siano disponibili o risultino scarsamente significative, sarà giustificato l'uso o l'adattamento di osservazioni condotte nell'ambito di altre popolazioni comunque in qualche modo assimilabili a quella che interessa sotto il profilo del rischio.

Occorre comunque tener presente che qualora il Fondo oggetto di valutazione ricorra allo strumento assicurativo per garantire specifiche coperture, è opportuno verificare la coerenza delle basi demografiche adottate con quelle utilizzate dalla Compagnia per la copertura del rischio assicurato.

Particolare attenzione e prudenza andranno poi poste nella scelta delle tavole di mortalità riferite ai pensionati allo scopo di limitare, nel caso di significativi scostamenti nel tempo delle frequenze di eliminazione effettive rispetto a quelle teoriche (in particolare se le prime dovessero risultare costantemente e significativamente inferiori alle seconde), il verificarsi di disavanzi di gestione che andrebbero a ricadere sulle ultime generazioni di iscritti.

Si sottolinea pertanto l'opportunità di fare ricorso a tavole di mortalità "proiettate", specie qualora non sia prevista la copertura assicurativa del rischio di sottomortalità.

A tal fine si raccomanda di procedere a scelte oculate che tengano conto delle specificità del collettivo assicurato, senza necessariamente far ricorso alle tavole RG/48, raccomandate dall'ISVAP per le assicurazioni di rendita vitalizia, l'adesione alle quali avviene di norma su base individuale e volontaria da parte di chicchessia, dando luogo quindi a fenomeni di antiselezione di cui ovviamente le Imprese debbono tener conto. Con l'adesione ad un fondo pensione, invece, gli iscritti (generalmente si tratta di collettività di lavoratori) si impegnano al rispetto di norme statutarie e regolamentari che hanno l'unico scopo di disciplinare il diritto e la misura di trattamenti pensionistici e pertanto difficilmente possono generare significativi fenomeni di antiselezione.

Viene comunque lasciata al professionista la scelta del criterio di proiezione dei tassi di mortalità.

Per quanto riguarda la previsione di eventuali futuri ingressi nel Fondo, non è superfluo aggiungere (a quanto già fatto presente trattando delle metodologie di calcolo) che occorrerà tener conto delle prospettive di sviluppo della collettività di professionisti o lavoratori autonomi in esame, facendo anche riferimento a iscrizioni/cancellazioni desumibili da albi, elenchi etc. oltre che, naturalmente, alle tendenziali linee evolutive delle forze di lavoro del settore che interessa e, più in generale, della popolazione attiva. In mancanza di significativi elementi di giudizio (per vistose irregolarità dei dati disponibili, emergenti novità strutturali dalle imprevedibili conseguenze etc.), si potrà

assumere l'ipotesi di futura invarianza numerica e compositiva della collettività censita alla data di valutazione.

### *Le basi economico-finanziarie*

Grande attenzione andrà posta anche nella scelta delle basi tecniche economiche e finanziarie relative allo sviluppo delle retribuzioni o dei redditi, all'andamento dell'inflazione, alla dinamica delle pensioni (comprese quelle del regime di base, che influenzano gli oneri del Fondo quanto meno nel caso in cui sia prevista la perequazione automatica delle prestazioni), al tasso di rendimento delle disponibilità, al tasso di incremento del PIL (ove interessi, naturalmente) etc.; le relative assunzioni dovranno comunque definire un sistema di ipotesi evolutive prudentiale, coerente e, allo stato, plausibile.

Per quanto riguarda gli sviluppi delle retribuzioni (o dei redditi da lavoro autonomo), giova ricordare che essi dipendono sia da fattori di carattere generale, riconducibili alla naturale dinamica del quadro politico, sociale ed economico, sia da vicende individuali (per i lavoratori dipendenti: promozioni a gradi, qualifiche e categorie superiori; per i lavoratori autonomi allargamento ovvero contrazione della sfera di attività professionale); queste ultime danno luogo, distintamente per categoria o gruppo omogeneo di partecipanti ed eventualmente per sesso, a "linee" evolutive (medie) in funzione dell'anzianità lavorativa e/o dell'età.

Generalmente, com'è noto, dette "linee" vengono desunte dai valori retributivi o reddituali rilevati alla data della valutazione, previa classificazione, perequazione e interpolazione degli stessi; ma sarà anche opportuno fare riferimento, quando possibile, a sia pur limitate serie storiche e, per i lavoratori dipendenti, alle previsioni contrattuali.

La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o reddituali rilevati.

Per le grandezze macro-economiche (tasso di inflazione, tasso di incremento del PIL etc.) si dovrà fare riferimento a dati ufficiali consuntivi o di previsione elaborati dal Governo ("Documento di programmazione economica e finanziaria"), dalle Autorità monetarie (Banca d'Italia, Fondo Monetario Internazionale etc.) e dai maggiori enti di ricerca.

Per le basi tecniche più specifiche (tasso di rendimento finanziario al netto delle spese di produzione del reddito e delle imposte) occorrerà tener presente, innanzi tutto, la iniziale composizione del patrimonio (beni immobiliari, titoli, quote di partecipazione etc.) e gli eventuali piani di investimento del Fondo, programmati o già in atto, che possono modificare in futuro detta composizione, nonché, ovviamente, l'andamento tendenziale dei mercati in cui si collocano le attività patrimoniali in esame.

Le valutazioni dovranno essere in ogni caso condotte in uno scenario prudentiale, tenendo conto delle indicazioni che in materia l'Ordine avrà cura di diffondere con opportuna periodicità.



Le prime indicazioni in merito ai principali parametri di natura economica e finanziaria sono raccolte nell'Allegato B.

I dati numerici contenuti nel suddetto Allegato sono soggetti a continui aggiornamenti nel tempo e vengono pertanto forniti a titolo indicativo. Ovviamente il professionista è libero di definire le varie grandezze economiche e finanziarie che intervengono nelle valutazioni operando scelte diverse da quelle indicate, scelte che comunque avrà cura di motivare adeguatamente nella relazione

### ***Relazione conclusiva***

La relazione conclusiva sul bilancio tecnico dovrà illustrare esaurientemente almeno i seguenti elementi:

1. le principali disposizioni di legge e di Regolamento, come anche le normative secondarie (decreti ministeriali attuativi, risoluzioni della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione etc.), che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
2. le caratteristiche anagrafiche, assicurative ed economiche degli iscritti (attivi, pensionati ed eventualmente cessati con diritto a prestazione differita) presenti alla data di riferimento del bilancio tecnico;
3. il regime finanziario di gestione;
4. la metodologia attuariale utilizzata per le elaborazioni;
5. le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
6. i risultati in forma sintetica;
7. la proiezione delle entrate e delle uscite annue nonché la conseguente evoluzione del patrimonio in un congruo arco temporale;
8. le conclusioni che possono trarsi dai risultati conseguiti.

In particolare, per quanto riguarda la illustrazione delle principali normative che interessano, dovranno essere richiamate le disposizioni relative:

- ai contributi, indicando la misura alla data del bilancio (in valore assoluto o in percentuale delle retribuzioni o dei redditi), le eventuali regole di adeguamento nel tempo e, ove previste, le grandezze economiche di riferimento (ad esempio, trattandosi di Fondo integrativo o comunque collegato all'assicurazione di legge, le retribuzioni imponibili sia ai fini del Fondo che di detta assicurazione);
- ai requisiti di accesso alle diverse prestazioni regolamentari;
- ai criteri di determinazione e (se previsti) di adeguamento delle diverse tipologie di prestazioni: capitali, rendite, particolari erogazioni accessorie (come gli assegni di famiglia) etc.;

- alle regole, ove esistenti, per gli impieghi patrimoniali;
- all'attribuzione del rendimento netto delle attività patrimoniali.

L'Attuario che rilevi la non conformità delle norme regolamentari alle disposizioni di legge o alla normativa secondaria che possa incidere sui risultati del bilancio, deve fare menzione di tale circostanza e valutare, ove possibile, gli effetti di massima che la mancata conformità alle suddette disposizioni può produrre sulle condizioni di equilibrio della gestione (il controllo della conformità in discorso va fatto comunque prima di programmare le valutazioni richieste dal bilancio tecnico e l'eventuale esito negativo della verifica va segnalato subito ai responsabili del Fondo).

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla descrizione del regime tecnico-finanziario sul quale si fondano le valutazioni (non sempre i Regolamenti fanno chiarezza al riguardo), definendo gli oneri e gli impegni che vengono presi in considerazione, l'arco temporale nel quale si estendono le proiezioni, la specificità delle condizioni di equilibrio che ci si propone di individuare ed ogni altra implicazione connessa all'impostazione adottata.

Qualora il Fondo sia gestito in regime tecnico-finanziario diverso da quello della capitalizzazione completa, l'Attuario non dovrà mancare di segnalare, nella relazione, le implicazioni connesse a tale regime in ordine all'equilibrio della gestione.

Un apposito capitolo della relazione (o di un eventuale allegato tecnico alla stessa, se si preferisce), sarà dedicato alla descrizione dei metodi di valutazione adottati.

Nel fornire le dovute precisazioni sulle basi tecniche demografiche adottate, si avrà cura di indicare se esse sono state costruite *ad hoc* sulla base di statistiche relative alla popolazione degli iscritti che interessano ovvero se sono state desunte da altre esperienze; in ogni caso le determinazioni assunte saranno riportate nella relazione (o nell'allegato tecnico), unitamente alla illustrazione degli eventuali criteri di rettifica e adattamento di dati osservativi esterni.

Naturalmente, anche la scelta delle basi tecniche economico-finanziarie andrà adeguatamente motivata nella relazione, tenendo presente quanto già detto al riguardo poco sopra.

L'esposizione dei risultati in forma sintetica sarà accompagnata da una nota di commento redatta in forma tale da consentire, anche a chi non abbia confidenza con le tecniche di valutazione attuariale, una agevole interpretazione dei dati ed un corretto apprezzamento della situazione tecnico-finanziaria del Fondo.

Lo schema di bilancio tecnico riportato poco sopra fa riferimento ad un Fondo a prestazioni definite gestito in regime finanziario di capitalizzazione piena, con gestione diretta delle rendite, aperto a nuove iscrizioni, che, con gli opportuni adattamenti, può costituire un utile riferimento per l'esposizione sintetica dei risultati anche per altre fattispecie di elaborazioni attuariali.

Per offrire al gestore più analitici elementi valutativi, utili sia ai fini di una migliore comprensione dei risultati conseguiti, sia ai fini gestionali (piani di

investimento etc.), dovranno poi essere fornite le proiezioni per anno di gestione, estese ad almeno 15 anni (o più, qualora sia ragionevole presumere che determinate normative esplichino i loro effetti solo nel lungo periodo), della popolazione assicurata e pensionata nonché delle entrate contributive, delle uscite per prestazioni e delle riserve disponibili a fine esercizio. Tale documentazione potrà peraltro essere omessa in caso di valutazioni relative a piccoli gruppi di soli pensionati o quando si tratti di Fondi interni senza patrimonio di destinazione.

Nel redigere la relazione, si raccomanda di limitare all'essenziale l'uso di termini tecnici, sul significato dei quali occorre in ogni caso fare chiarezza.

### **La costruzione di tavole per valori di riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali**

Dette valutazioni possono avere un duplice scopo:

- determinare l'importo da versare da parte di un iscritto per ottenere il riconoscimento, ai fini del diritto e/o della misura del trattamento, di periodi privi di copertura contributiva ma che la normativa interna consente di riscattare (servizio militare, corsi di studio, periodi di aspettativa per maternità etc.);
- determinare il valore della "posizione previdenziale" individuale allo scopo di consentirne la liquidazione o il trasferimento ad altra forma previdenziale.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla complessità e delicatezza di tali valutazioni che possono anche significativamente influenzare l'equilibrio tecnico della gestione e/o incidere su un'equa attribuzione delle disponibilità patrimoniali del Fondo.

Di norma è bene utilizzare le stesse basi tecniche adottate ai fini dell'ultimo bilancio attuariale; qualora tali basi risultassero superate, la costruzione delle tabelle deve essere preceduta da un opportuno aggiornamento di dette basi e valgono, al riguardo, le indicazioni illustrate trattando del bilancio tecnico.

Anche per le valutazioni in parola, occorre che sia redatta un'apposita relazione contenente almeno i seguenti elementi:

- l'illustrazione delle principali norme interne del Fondo che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
- le eventuali semplificazioni adottate nella costruzione delle tabelle, che dovranno essere di agevole uso (tabelle eccessivamente numerose e complesse costituirebbero un'inutile complicazione e giustificherebbero quindi l'adozione diretta di formule attuariali caricate su un elaboratore);
- la metodologia di calcolo utilizzata;

- le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
- chiare ed esaustive istruzioni sull'uso delle tabelle, con esemplificazioni numeriche relative alle diverse fattispecie cui fanno riferimento le tabelle stesse.

### **Valutazioni relative a varianti normative**

Si tratta di valutazioni che riguardano l'impatto sulle condizioni di equilibrio del Fondo di:

- innovazioni normative esterne al Fondo che possono richiedere modifiche del Regolamento del Fondo stesso o comunque incidere, positivamente o negativamente, sulle prospettive di sviluppo della gestione (ad esempio, l'introduzione ad opera del legislatore, attraverso l'art. 34 della legge 448/1998, del criterio di perequazione automatica delle pensioni con riferimento al complesso dei trattamenti in godimento, a carico di qualsivoglia ente);
- modifiche del Regolamento del Fondo per decisione autonoma degli organi amministrativi dello stesso.

In ogni caso si tratta, in linea di massima, di confrontare le risultanze di bilanci tecnici redatti nel quadro normativo preesistente, l'uno, ed in quello modificato, l'altro.

Per le linee da seguire, si può fare quindi riferimento a quanto già indicato in tema di bilancio tecnico, con la ovvia raccomandazione di fornire nella Relazione, in termini esaustivi, una chiara illustrazione dei due contesti normativi a confronto e di sviluppare le valutazioni nelle medesime ipotesi e basi tecniche.

Nel caso di modifiche deliberate o progettate dagli organi del Fondo, è necessario inoltre verificare preventivamente la coerenza delle stesse con le norme di legge vigenti in materia.

Tenuto conto che tale verifica investe anche competenze di tipo legale e fiscale, è opportuno che l'Attuario si avvalga della collaborazione di altri professionisti, quando a ciò non abbia già provveduto il committente.

Si ricorda infine che secondo quanto previsto dall'apposito regolamento emanato con deliberazione 28 luglio 1999 dalla COVIP, le modifiche regolamentari deliberate dai competenti organi del Fondo debbono essere sottoposte all'approvazione della Commissione stessa.

## **SEZIONE B – FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA**

Così come nell'ambito dei regimi a "prestazione definita" si individuano forme strutturalmente diverse (basti pensare alle due grandi categorie dei Fondi "integrativi" e di quelli "aggiuntivi"), anche nei regimi a "contribuzione definita" coesistono diverse tipologie gestionali che hanno però tutte in comune, come già si è avuto modo di precisare, il criterio di determinazione delle prestazioni.

Il D. Lgs. 124/1993 stabilisce che per i lavoratori dipendenti "nuovi iscritti", i Fondi a "contribuzione definita" sono tecnicamente gestiti, almeno nella fase di accantonamento (e quindi di formazione dei montanti contributivi), in regime di capitalizzazione individuale: la prestazione periodica è funzione del capitale accumulato nei conti individuali dei singoli partecipanti e di coefficienti attuariali di conversione del capitale stesso in rendita (solo nella previdenza obbligatoria il regime della "contribuzione definita" può coesistere con il sistema tecnico-finanziario di gestione della ripartizione).

In particolare si possono distinguere:

- regimi nei quali ai fini della determinazione delle prestazioni vengono applicati coefficienti di conversione "generali", ossia stabiliti prescindendo in parte o totalmente dalle caratteristiche demografiche dei singoli beneficiari (età, sesso, condizione familiare etc.); in tali regimi si rileva pertanto un più o meno significativo grado di solidarietà tra gli iscritti;
- regimi nei quali la prestazione è funzione del capitale accumulato e delle specifiche connotazioni demografiche dell'iscritto; si tratta quindi di regimi di tipo prettamente "assicurativo", dove vale il principio di mutualità ma è esclusa ogni forma di solidarietà.

In ogni caso, per quanto riguarda l'intervento dell'Attuario, le tipologie delle valutazioni, in gran parte riconducibili a quelle già illustrate con riferimento alle forme a "prestazione definita", possono così riepilogarsi:

1. elaborazione di bilanci tecnici in caso di gestione diretta delle rendite (consentita ai "vecchi Fondi" e ai "nuovi Fondi" di maggiore dimensione, previa autorizzazione della COVIP), con proiezioni per anno di gestione delle entrate contributive (distinguendo, ove previste, le diverse componenti del gettito), delle uscite per prestazioni (con ogni opportuna specifica relativa alla natura delle stesse), delle spese di amministrazione e delle conseguenti disponibilità patrimoniali (con riferimento ai diversi "conti" in cui risulti articolato l'assetto gestionale);
2. calcolo dei premi per le eventuali coperture accessorie (invalidità e premorienza);
3. determinazione dei coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita;

4. analisi della componente finanziaria della gestione anche in rapporto alle possibilità offerte dai mercati.

Per quanto riguarda le valutazioni di cui al punto 1, valgono le direttive, le raccomandazioni ed i suggerimenti espressi trattando del bilancio tecnico di un Fondo a “prestazioni definite”; naturalmente, nelle forme a “contribuzione definita” le proiezioni per anno di gestione mirano soprattutto a fornire indicazioni utili ai fini di una corretta programmazione degli investimenti e, per i Fondi autorizzati a gestire direttamente i trattamenti pensionistici, del controllo del livello di copertura del “conto pensioni” (o “fondo” o “riserva” o comunque sia definito, dal Regolamento, l'accantonamento destinato al finanziamento delle rendite in vigore).

Nell'elaborare tali proiezioni, sarà necessario considerare tra le uscite, insieme alle prestazioni dovute in caso di cessazione per vecchiaia/anzianità, dimissioni/licenziamento, invalidità/inabilità e morte, anche:

- le anticipazioni previste dall'art.7, comma 4, del D. Lgs.124/1993, così come modificato dall'art. 58, comma 8, lett. b), della Legge 144/1999 (cosiddetto “Collegato lavoro” alla “finanziaria 1999”);
- i trasferimenti a Fondi aperti o a forme pensionistiche individuali, in conformità alle disposizioni dell'art.10, comma 3-bis, del D. Lgs.124/1993, così come modificate dall'art. 3, comma 1, lett. b)-6, del D. Lgs. 47/2000.

In merito alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, c'è da dire che di regola i Fondi si avvalgono di apposite convenzioni con Imprese assicurative. In tal caso l'Attuario può essere chiamato a prestare consulenza per la stipula delle suddette convenzioni e a verificare nel tempo l'andamento della sinistrosità, al fine di verificare la congruità del prezzo assicurativo pagato dal Fondo.

La costruzione di coefficienti di conversione in rendite dei “conti individuali” (o montanti contributivi), è un problema che si pone, evidentemente, per i soli Fondi che gestiscono direttamente le pensioni e non si avvalgono quindi di convenzioni assicurative.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs.124/1993, le modalità e le basi tecniche da utilizzare per la costruzione di tali coefficienti verranno fissati con Decreto del Ministero del Tesoro; quest'ultimo, peraltro, dovrebbe riguardare esclusivamente i nuovi Fondi e non anche i vecchi (ancorché trasformati), dovendosi ritenere non applicabili, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 124/1993, non solo i commi 1, 2 e 3, ivi espressamente richiamati, ma anche i commi 1-bis e 2-bis strettamente collegati, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

**PRINCIPALI FONTI DI DATI ED INFORMAZIONI**

- ORDINE DEGLI ATTUARI (<http://www.ordineattuari.it/>) – ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI (<http://www.italian-actuaries.org>) – S.I.F.A. (<http://sifa-attuari.it/>): *Atti dei Congressi Nazionali degli Attuari – Corsi di formazione (in partic. V Corso: “Tavole di mortalità proiettate e loro impiego in ambito attuariale”, 12-13 marzo 1998) – Atti dei Congressi Nazionali di Scienza delle Assicurazioni – Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari (semestrale).*
- ASSOPREVIDENZA: *Quaderni e Circolari*  
(<http://assoprevidenza.it/>)
- BANCA D’ITALIA: *Relazioni annuali*  
(<http://www.bancaditalia.it/>)
- COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE: *Relazioni annuali e Bollettini quadrimestrali. In particolare, sul sito è possibile reperire la Direttiva 2003/41/CE sui fondi pensione complementari.*  
(<http://www.covip.it/homepage.htm>)
- COMMISSIONE EUROPEA  
([http://europa.eu.int/comm/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/index_it.htm))
- EUROSTAT: *Yearbook 2004 – The statistical guide to Europe*  
(<http://epp.eurostat.cec.eu.int/>)
- GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN  
(<http://www.gcactuaries.org/>)
- INPS: *Il modello INPS e le prime proiezioni al 2010, Roma 1989 (supplemento al n.3/1989 di “Previdenza Sociale”) – Atti dei Convegni – Sistema Previdenza (rivista mensile) – Bilanci annuali.*  
(<http://www.inps.it/>)  
(<http://banchedatistatistiche.inps.it/biblioteca/welfare.htm>)
- ISTAT: *Annuari e Bollettini di statistica (l’annuario 2004 riporta le tavole di mortalità della popolazione italiana per l’anno 2002-stima) – Note e relazioni (Supplementi degli Annuari: è in questa collana che sono state sinora pubblicate le tavole attuariali, l’ultima delle quali nel n.1 del 1996) - Pubblicazioni tematiche (su Popolazione, Sanità, Lavoro, Prezzi etc.).*

(<http://www.istat.it>)

- ISVAP: *Relazioni annuali – Circolari (in particolare n. 350/D/1998, n. 369/D/1999 e n.387/S/1999).*  
(<http://www.isvap.it>)
- RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO: *Quaderni, documenti illustrativi dell'attività di previsione (in particolare il documento "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario: previsioni elaborate con i modelli della RGS aggiornati al 2003")*  
(<http://www.rgs.mef.gov.it>)
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: *sul sito è possibile trovare, tra l'altro, il testo della Legge 23 agosto 2004, n.243 di riordino del sistema previdenziale.*  
(<http://www.welfare.gov.it/default>)
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: *Relazioni annuali sulla situazione economica generale del Paese.*  
(<http://www.tesoro.it/welcome.asp>)

**Altri siti di interesse:**

ABI	<a href="http://www.abi.it/">http://www.abi.it/</a>
ANIA	<a href="http://www.ania.it/">http://www.ania.it/</a>
CENSIS	<a href="http://www.censis.it/">http://www.censis.it/</a>
CNEL	<a href="http://www.cnel.it/">http://www.cnel.it/</a>
CNR	<a href="http://www.cnr.it/sitocnr/home.html">http://www.cnr.it/sitocnr/home.html</a>
CONSOB	<a href="http://www.consob.it/">http://www.consob.it/</a>
INAIL	<a href="http://www.inail.it/">http://www.inail.it/</a>
INPDAP	<a href="http://www.inpdap.it/webnet/sito/home.asp">http://www.inpdap.it/webnet/sito/home.asp</a>
IRPPS	<a href="http://www.irpps.cnr.it/">http://www.irpps.cnr.it/</a>
MEFOP	<a href="http://www.mefop.it/">http://www.mefop.it/</a>
OCSE	<a href="http://www.oecd.org/home/">http://www.oecd.org/home/</a>
OIC	<a href="http://www.fondazioneoic.it/">http://www.fondazioneoic.it/</a>
PARLAMENTO	<a href="http://www.parlamento.it/">http://www.parlamento.it/</a>
SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA	<a href="http://w3.uniroma1.it/sis/index.asp">http://w3.uniroma1.it/sis/index.asp</a>



## **BASI TECNICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

### **1) Tasso annuo di inflazione.**

Costituisce spesso l'unica variabile economica indipendente tra quelle che occorre prendere in considerazione; una variabile in merito alla quale si possono soltanto formulare "ipotesi di lavoro" che, condizionando ogni altra determinazione economico-finanziaria (crescita generale delle retribuzioni o dei redditi da lavoro, rendimento degli impieghi, spese di gestione e di amministrazione etc.), finiscono per delimitare il campo di validità dei risultati perseguiti.

Naturalmente la plausibilità di tali ipotesi potrà essere apprezzata solo con riferimento alla situazione in atto ed alle prospettive a breve, quali emergono da atti e documenti più o meno ufficiali.

Ad esempio, nel più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF del luglio 2004) si prevede – in accordo con le stime della Commissione Europea e di altri importanti enti di studio e di ricerca – che nel 2005 il tasso di inflazione si attesterà intorno al 2,0% e che nel triennio 2006-2008, tenuto conto di una dinamica salariale contenuta (coerente con l'andamento della produttività), il tasso in parola risulterà, mediamente, di poco inferiore al suddetto valore.

Pertanto l'Attuario potrà impostare le sue valutazioni su un tasso annuo pari o prossimo al 2%.

### **2) Tasso annuo di incremento generale delle retribuzioni e dei redditi da lavoro.**

L'ipotesi di variazione generale va possibilmente concordata con il gestore e comunque raccordata con l'ipotesi (implicita o esplicita) relativa al fenomeno inflattivo; le prospettive a breve vanno tenute presenti, ma non sempre nel tempo medio-lungo possono essere ritenute significative.

Allo stato, sembra ragionevole ipotizzare – in mancanza di diverse previsioni contrattuali o indicazioni del gestore (che comunque potrebbero riguardare solo il futuro più prossimo) – una crescita annua reale, a regime, di 0,5-1,0 punti percentuali.

Si ricorda che nel prospettare la dinamica dei valori retributivi e reddituali occorre tener conto anche delle "linee" di cui si è detto trattando delle basi economico-finanziarie sulle quali poggia il bilancio tecnico.

### 3) Tasso annuo di incremento del PIL.

Nel quadro tendenziale del già richiamato Documento di Programmazione Economica e Finanziaria sono previsti, per il periodo 2005-2008, i seguenti incrementi nominali e reali:

<i>nominali:</i>	2005: 4,4%;	2006: 4,3%;	2007: 4,4%;	2008: 4,3%
<i>reali:</i>	2005: 1,9%;	2006: 2,0%;	2007: 2,1%;	2008: 2,1%

Le previsioni a breve sulla crescita reale della nostra economia effettuate nei primi mesi del corrente anno (2005) da vari organismi nazionali e internazionali risultavano tuttavia anche significativamente più sfavorevoli (Commissione Europea: +1,2% nel 2005, +1,7% nel 2006; Confindustria: +1,4% e +1,5%; FMI: +1,2% e +2,0%; Prometeia: +1,1% e +1,5%).

Nel momento in cui questo aggiornamento delle linee-guida (giugno 2005) viene approvato, le previsioni di cui sopra sono comunque da considerare superate; come già facevano presagire i risultati relativi al primo trimestre dell'anno (-0,5%, in termini reali, rispetto all'ultimo trimestre del 2004), è chiaro ormai che il nostro Paese è in fase di stagnazione, se non di vera e propria recessione. L'OCSE stima che il 2005 si chiuderà con un -0,6% (reale) e che soltanto l'anno prossimo si potrà contare su una sia pur modesta ripresa (+1,1%); meno pessimistica ma pur sempre pesante la previsione di Bankitalia che per il corrente anno parla di "crescita zero".

Insomma, stiamo attraversando un periodo (si spera di breve durata) di difficoltà. E quando ci si trova a dover effettuare valutazioni attuariali in un simile scenario è sempre opportuno prospettare il superamento della situazione critica in un limitato arco temporale (3-5 anni, a seconda della gravità della crisi), muovendo dal tasso di crescita previsto per il primo anno di proiezione (ad esempio: crescita reale zero e nominale +2,0% per il 2005), per giungere poi, al termine del suddetto arco temporale, a stabilizzarne il valore ad un livello compatibile con le indicazioni più autorevoli (sempre a titolo di esempio, oggi si potrebbe ipotizzare, a regime, un tasso di crescita dell'1,5%-2,0% in termini reali e del 3,5%-4,0% in termini nominali). Ciò anche perché, come è ovvio, le previsioni relative al futuro più prossimo sono quelle che maggiormente interessano i gestori delle forme previdenziali e l'adozione di un tasso medio costante per l'intero periodo di valutazione rischierebbe di falsare proprio i risultati più attesi.

Occorre comunque tener presente che il sistema legale della "contribuzione definita" prevede la capitalizzazione dei conti individuali ad un tasso pari alla media annua delle variazioni del PIL nominale registrate nel quinquennio precedente (tasso appositamente calcolato dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 335/1995).

#### **4) Tasso annuo di incremento del massimale retributivo e delle pensioni dell'AGO.**

- *Massimale retributivo e pensioni minime:* sono da rivalutare annualmente secondo il tasso di inflazione ipotizzato per l'anno precedente.
- *Pensioni superiori al minimo:* sono da rivalutare annualmente per fasce di importo secondo le norme di legge; attualmente, in base alla legge "finanziaria 2001" (v. art. 69, comma 1, della legge 388/2000), l'indice di perequazione automatica (attenzione: non tutti i Regolamenti dei Fondi complementari prevedono l'adeguamento automatico delle pensioni) è da applicare, con il meccanismo stabilito dall'art. 34 della legge 448/1998 (ossia facendo riferimento al complesso dei trattamenti pensionistici, di base e complementari, di cui gode il beneficiario), nella misura del 100% sulla fascia di importo sino a tre volte il minimo INPS (in vigore prima della rivalutazione di cui trattasi), del 90% per la fascia di importo compresa fra tre e cinque volte il predetto minimo, del 75% per la fascia di importo superiore a cinque volte il minimo stesso.

#### **5) Tasso annuo di rendimento delle attività patrimoniali (tasso di attualizzazione).**

Valgono sostanzialmente le raccomandazioni formulate al punto 2), primo periodo, con riferimento all'ipotesi di incremento generale delle retribuzioni.

Naturalmente, non si pone alcun problema quando il tasso di cui trattasi sia stabilito, come talvolta è dato di rilevare per i Fondi aziendali, dallo stesso Regolamento o da accordi sindacali.

In condizioni di accentuata incertezza sulle prospettive di sviluppo della gestione finanziaria del Fondo in esame, sarà bene adottare, nell'attuale scenario dei mercati nazionale e internazionale, un tasso non superiore a quello previsto per l'inflazione, maggiorato di 2,5 punti.

Roma, 30 giugno 2005